

SCIENZA & MESTIERI



ANNO XII
NUMERO 1

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino

**Ricognizione delle infrastrutture
dei servizi idrici in Provincia di Trento 2ª Parte**

Attrezzature di lavoro: requisiti e doveri

**Il Modello di trasferimento tecnologico di Berkeley:
come trarne insegnamento**

**Bufere di
neve e freddo
non fermano
il
VII° Trofeo di
sci del
Collegio degli
Ingegneri
del Trentino!**



Gli studi di settore per il professionista

L'Amministrazione Finanziaria dispone di numerosi strumenti di controllo che permettono di verificare i redditi dei contribuenti. Uno di questi strumenti, che è utilizzato con sempre maggior frequenza e coinvolge un numero sempre più ampio di soggetti, è lo *studio di settore*. Con il presente articolo si cercherà di chiarire come lo *studio di settore* sia utilizzato dagli organi controllori e come sia possibile difendersi da un'eventuale avviso di accertamento.

Lo *studio di settore* è stato introdotto per determinare inductivamente i ricavi ed i redditi dichiarati dal contribuente, il tutto indipendentemente dalle scritture contabili. Attraverso lo *studio di settore* l'Amministrazione Finanziaria richiede al contribuente, nella dichiarazione dei redditi, i dati contabili e i dati strutturali (c.d. dati extracontabili). Per dati contabili si intendono le spese quali quelle per dipendenti, collaboratori, consumi (utenze, carburanti), il valore dei beni strumentali, ecc. I dati extracontabili, in-

vece, riguardano tutti quegli elementi specifici dell'attività professionale: tra questi rientrano i dati riguardati dipendenti e collaboratori, i dati riguardanti l'unità immobiliare destinata all'attività, i dati relativi alle modalità di espletamento dell'attività, alla tipologia della clientela, ai beni strumentali utilizzati.

Questo insieme di dati viene inserito in un programma del Ministero chiamato "Ge.Ri.Co." Il programma, elaborando i dati contabili ed extracontabili forniti dal professionista, determina i ricavi minimi che il contribuente dovrebbe dichiarare. Se i ricavi dichiarati sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione di *Ge.Ri.Co.*, il contribuente non può essere soggetto all'accertamento induttivo. Pur esistendo la teorica possibilità di subire gli altri tipi di accertamento, le probabilità sono comunque ridotte.

Se, per contro, i ricavi dichiarati sono inferiori a quelli di riferimento, il contribuente può scegliere una delle seguenti opzioni:

- adeguarsi ai maggiori ricavi, come previsto dallo *studio di settore*, versando contestualmente le maggiori imposte;
- non adeguarsi ai maggiori ricavi ed attendere l'eventuale iniziativa dell'Ufficio delle Entrate.

In questo secondo caso la legge prevede che i professionisti possano essere accertati qualora, in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, compreso quello oggetto di accertamento, siano stati dichiarati compensi inferiori a quelli determinabili con gli *studi di settore*. Inoltre, l'accertamento sulla base dello *studio di settore* nei confronti del professionista in contabilità ordinaria è possibile solo quando l'Amministrazione Finanziaria, in seguito ad ispezioni e verifiche, rediga un processo verbale che rilevi l'inattendibilità delle scritture contabili. Per tutti i professionisti, infine, gli *studi di settore* si applicano, in una prima fase, in via sperimentale. Infatti, "tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso stu-



dio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

- i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2002;

- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di

*imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.*¹⁾

Appare quindi evidente che i professionisti sono "difficilmente attaccabili" con questo strumento accertativo. Tuttavia, nei casi previsti dalla legge, lo studio di settore viene utilizzato come mezzo di verifica dei ricavi del contribuente. L'Ufficio Entrate spedisce un invito al contraddittorio nel quale chiede giustificazione dello scostamento dai ricavi di riferimento. Il contribuente, quindi, deve motivare il suo "ridotto" volume d'affari. Le motivazioni devono essere oggettive e concrete (svolgimento di altre attività, presenza nel libro dei cespiti di beni completamente ammortizzati, sospensione della P. Iva, prolungata degenza ospedaliera, ecc.). Risulta pertanto evidente che non è sempre facile giustificare e dimostrare lo scostamento. I casi che si possono verificare a seguito di un invito al contraddittorio sono i seguenti:

- il contribuente ha concreti elementi per "giustificarsi" e quindi l'invito al contraddittorio viene annullato ed archiviato;
- il contribuente giustifica solo parzialmente lo scostamento. Si può quindi instaurare una sorta di "patteggiamento", il c.d. accertamento con adesione, in cui le sanzioni vengono ridotte. L'Ufficio fa una proposta al contribuente che può decidere se accettare o meno;
- il contribuente non giustifica

lo scostamento o non accetta l'accertamento con adesione. L'Ufficio emette quindi un avviso di accertamento sulla base degli studi di settore. Il contribuente, quindi, è costretto a difendersi innanzi alle Commissioni Tributarie. In quest'ultimo caso si instaura quindi un contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, che comporta:

- l'obbligo di rivolgersi ad un difensore abilitato (commercialista, avvocato) per pretese superiori ad Euro 2.582;
 - affrontare un percorso burocratico lungo un paio di anni e oltre;
 - in caso di soccombenza, pagare i maggiori importi accertati, le sanzioni piene, gli interessi, le spese annesse (eventuale difensore, marche da bollo, diritti vari).
- Alla luce di quanto sopra è quindi opportuno che il professionista:
- tenga monitorati costi e compensi in corso d'anno;
 - verifichi il proprio registro cespiti al fine di eliminare eventuali beni obsoleti e non più utilizzati (riducendo così il valore dei beni strumentali);
 - valuti con attenzione la proposta di accertamento con adesione predisposta dell'Ufficio;
 - eviti di instaurare inutili e costosi contenziosi nel caso di pretese dell'Amministrazione inferiori a qualche centinaio di Euro.

di Diego Uber

Dottore Commercialista e
revisore dei conti in Trento

1) Istruzioni ministeriali agli studi di settore.